



PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche
Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche
Valutazione di Impatto Ambientale

DEMANIO IDRICO



REGOLAMENTO

Allegato B) della Delibera di Consiglio Provinciale n. 364 del 15 dicembre 2011
(Modifiche al Regolamento approvato con atti di
C. P. n° 298/'04, n°413/'05, n°468/'06 e n°25/'09)

Il Dirigente
dott. ing. Delfo VALORI

I N D I C E

CAPO I **NORME GENERALI**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Nulla Osta, Autorizzazioni e Concessioni

CAPO II **CANONI**

- Art. 3 Importi
- Art. 4 Cauzione e spese di istruttoria
- Art. 5 Criteri per la determinazione dei canoni per le derivazioni e attingimenti
- Art. 6 Criteri per la determinazione dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree
- Art. 7 Canoni per l'occupazione di aree
- Art. 8 Durata delle concessioni
- Art. 9 Opere in assenza di autorizzazione
- Art. 10 Rilascio, rinnovo e volturazione delle concessioni ex R.D. 523/1904
- Art. 11 Domande di Concessioni concorrenti
- Art. 12 Esenzioni
- Art. 13 Canoni dovuti da Enti Pubblici
- Art. 14 Riscossione dei canoni

CAPO III **DEFLUSSO MINIMO VITALE**

- Art. 15 Deflusso Minimo Vitale

CAPO IV **USO ENERGETICO**

- Art. 16 Derivazioni in serie
- Art. 17 Funzionamento e Fermo impianti
- Art. 18 Canone
- Art. 19 Restituzione delle acque

CAPO V **CONTENZIOSO**

- Art. 20 Mancato o insufficiente pagamento del canone annuale

CAPO VI **CONCESSIONI PREFERENZIALI E DI RICONOSCIMENTO, DENUNCIA POZZI ESITENTI E CONCESSIONI IN SANATORIA**

- Art. 21 Finalità
- Art. 22 Avvio del procedimento
- Art. 23 Acque sotterranee
- Art. 24 Ordinanze cumulative
- Art. 25 Accertamenti e sopralluoghi
- Art. 26 Concessioni cumulative
- Art. 27 Termini
- Art. 28 Variazioni

CAPO VII **NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 29 Termini per la conclusione del procedimento
- Art. 30 Sanzioni Amministrative
- Art. 31 Norme finali e transitorie

CAPO I
NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Nell'ottica che tutte le acque rappresentano una risorsa essenziale sia per la vita umana che per l'ambiente, quantificabili anche come valore economico, e per l'accesso a questa risorsa, limitata ed esauribile, il presente Regolamento incentiva i prelievi minimi qualitativamente e quantitativamente corretti, e disciplina l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e concessione nonché la comunicazione ed il calcolo dei canoni economici dovuti dai beneficiari che utilizzano le aree appartenenti al Demanio Idrico.

2. Viene, pure, regolamentata (ex R.D. 523/1904, art.96 lett. f) la realizzazione di opere ed interventi da effettuarsi in fascia di rispetto dai piedi degli argini o dai cigli di sponda dei corsi d'acqua demaniali, codificando così, formalmente, ciò che, regolarmente, negli anni è stata una disciplina determinata da modi, usi e consuetudini ed adottata sistematicamente dagli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni previste.

3. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le acque minerali e termali perché attualmente normate da leggi e regolamenti regionali che individuano l'Amministrazione Comunale come autorità competente.

4. Le presenti disposizioni non riguardano i procedimenti amministrativi aventi ad oggetto gli istituti afferenti la proprietà del bene demaniale, cioè tutti quei procedimenti che interessino il soggetto che possiede un diritto reale sul bene demaniale, quali:

- a) la delimitazione dei beni demaniali;
- b) l'ampliamento dei beni demaniali;
- c) la destinazione dei beni demaniali ad altri fini pubblici;
- d) l'esclusione di zone dal demanio (cosiddetta "sdemanializzazione");
- e) l'incameramento dei beni privati al pubblico demanio idrico.

Detti procedimenti amministrativi permangono nella competenza per materia dell'Amministrazione Finanziaria Statale e nello specifico dell'Agenzia del Demanio, in qualità di soggetto proprietario dei beni del demanio statale.

Articolo 2

Nulla Osta, Autorizzazioni e Concessioni

1. Fanno parte del Demanio Idrico:

- a) le acque pubbliche, cioè tutte le acque superficiali e sotterranee (assimilando a quest'ultime le sorgenti), anche raccolte in invasi o cisterne (ex D.P.R. 238/99), ad

esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne;

b) gli alvei demaniali dei corsi d'acqua e le relative pertinenze.

2. Gli atti necessari per l'utilizzo del bene demaniale o di quanto da esso vincolato, secondo quanto di seguito specificato, sono il nulla osta, l'autorizzazione e la concessione.

3. E' soggetta al rilascio di nulla osta da parte dell'Amministrazione Provinciale:

- l'effettuazione della manutenzione ordinaria da parte dei frontisti sui corsi d'acqua non classificati ai sensi del R.D. n° 523/1904. Se trascorsi trenta giorni dalla presentazione di tale richiesta non viene adottato alcun atto provinciale l'intervento può essere liberamente effettuato. La richiesta, inoltre, non è soggetta al pagamento degli oneri d'istruttoria;
- la ricerca di acqua sotterranea per il solo uso domestico;

4. Sono soggette ad autorizzazione:

a) le licenze temporanee (fino ad un anno e denominate annuali) per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale purché rispettino i seguenti requisiti:

- siano di portata non superiore a 10 litri/secondo medi;
- siano attuate con opere mobili;
- sia salvaguardato, sempre, il Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) del corso d'acqua;
- la relativa domanda di autorizzazione sia presentata utilizzando la modulistica presente sul sito provinciale, entro:
 - il 31 marzo dell'anno interessato nel caso in cui l'attingimento interessi le aree classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno come C3 e C4;
 - almeno due mesi prima dell'attingimento previsto negli altri casi
- Quanto sopra ai fini dell'acquisizione da parte di questa amministrazione, degli eventuali pareri;
- le autorizzazioni annuali, o di periodo inferiore all'anno, potranno essere rilasciate per non più di cinque volte, dopodiché l'interessato avrà solo la possibilità di presentare domanda di concessione pluriennale. . L'attingimento di norma dovrà essere sospeso dal 15 luglio al 15 settembre a meno che non venga allegata alla domanda apposita relazione atta a dimostrare il costante rispetto del deflusso minimo vitale.

b) le realizzazioni dei seguenti interventi, promossi da soggetti pubblici o privati da effettuarsi, a seconda della tipologia, nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua demaniali, cioè a distanza inferiore a 4 o a 10 metri dai piedi esterni degli argini, dai paramenti esterni dei muri e dai cigli di sponda di tali corsi d'acqua. Qualora i limiti

dei cigli di sponda non siano ben determinabili il punto da considerare per individuarli, al fine del calcolo della fascia di rispetto, è il centro della sezione media dell'alveo;

b1) interventi soggetti ad autorizzazione se effettuati a distanza inferiore a 4 metri, che non causano alcun aggravamento di ordine idraulico e non creano problemi per quanto attiene alla manutenzione dei corsi d'acqua:

- piantagioni;
- siepi;
- attività agricole varie, compreso il vivaismo;
- alberature;
- recinzioni;
- opere di pubblica utilità;
- altri interventi, analoghi a quelli sopra evidenziati;

b2) interventi soggetti ad autorizzazione se effettuati a distanza inferiore a 10 metri e maggiore od uguale a 4 metri, che non causano alcun aggravamento di ordine idraulico e che non creano problemi per quanto attiene alla manutenzione dei corsi d'acqua:

- scavi ;
- movimenti di terreno;
- pozzi;
- costruzioni;
- serre;
- viabilità;
- installazione di servizi, quali acquedotti, fognature, gasdotti, elettrodotti, illuminazione pubblica;
- altri interventi, analoghi a quelli sopra evidenziati;

c) l'occupazione delle aree demaniali, compreso lo spazio aereo ed il terreno sotterraneo. Con l'occupazione, all'atto autorizzativo, seguirà uno specifico atto di concessione, come evidenziato nel successivo comma 8 del presente articolo, nel quale saranno inserite le condizioni di tale concessione, compresa l'eventuale onerosità della stessa;

d) ogni intervento di manutenzione straordinaria delle opere autorizzate;

e) ogni cambiamento di destinazione d'uso per le costruzioni realizzate sia su area demaniale che nella fascia di rispetto di 10 metri dai piedi esterni degli argini, dai paramenti esterni dei muri e dai cigli di sponda;

f) strade bianche poderali, utilizzabili, anche, per le manutenzioni al corso d'acqua, realizzate senza alcun movimento di terreno, ma solo con riporto di materiale inerte e per le quali sia dato libero accesso ai soggetti deputati a tale manutenzione;

5. Le autorizzazioni, che potranno essere revocate o limitate nel caso lo esigano interessi idraulici e/o pubblici, sono rilasciate nel rispetto della sicurezza idraulica, delle caratteristiche del corso d'acqua, dell'ambiente e delle seguenti condizioni, anche se non esplicitamente evidenziate nell'atto autorizzativo stesso:

- a) l'argine del torrente non dovrà essere modificato o manomesso in alcun modo se non espressamente previsto nell'atto autorizzativo;
- b) qualora fosse necessario effettuare lavori all'arginatura del corso d'acqua sarà cura dell'interessato autorizzato apportare immediatamente tutte quelle modifiche richieste, compresa l'eventuale demolizione di costruzioni e manufatti, senza aver niente a pretendere;
- c) qualora fosse necessario procedere ad esproprio del terreno per pubblica utilità il valore da determinare sarà calcolato escludendo i manufatti presenti;
- d) in caso di danni dovuti ad eventi di piena del corso d'acqua l'interessato non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico le eventuali spese per lavori di riparazione;
- e) l'interessato non può eseguire variazioni o cambiare destinazione d'uso alle opere senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione idraulica;
- f) tutti gli utenti sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le varie opere realizzate e l'area demaniale interessata dalle stesse; essi sono responsabili degli eventuali danni che potranno essere causati, escluso il caso di forza maggiore.

6. Ad esclusione del prelievo del materiale litoide dall'alveo e della realizzazione di tutte quelle opere che possano generare un canone, gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati sia nella proprietà demaniale che nelle fasce di rispetto da parte del Corpo Forestale dello Stato, dei Comuni, della Comunità Montana o dei Consorzi di Bonifica sono liberamente eseguibili e non necessitano di autorizzazione o nulla osta.

7. Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le ricerche di acqua sotterranee a scopo extradomestico. Si rileva, però, che prima di procedere all'utilizzo della risorsa idrica dovrà essere rilasciata dall'Amministrazione Provinciale idonea concessione, come da successivo come 9., punto a).

8. Sono soggetti a concessione:

- a) le utilizzazioni di acque sotterranee, ad esclusione dell'uso domestico;
- b) le derivazioni di acque superficiali ad esclusione delle piovane direttamente raccolte in invasi e cisterne(ex D.P.R. 238/99) a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici;
- c) le occupazioni di aree appartenenti al Demanio Idrico, comprese le opere di attraversamento aereo o sotterraneo di tali aree.

9. Le concessioni possono essere onerose o gratuite, secondo le disposizioni del presente regolamento.

10. Gli accertamenti e i sopralluoghi relativi alle domande di cui all'ex R.D. n.1775/1933 e ss. mm. e ii. sono effettuati solo quando il Responsabile del procedimento lo ritenga tecnicamente indispensabile al fine di una corretta valutazione della captazione nonché in presenza di opposizioni da parte di terzi. Negli altri casi la visita di sopralluogo viene omessa e farà fede quanto dichiarato dal richiedente, o dal tecnico dello stesso, nei documenti allegati alla domanda. Nel caso che il sopralluogo venga previsto, ne verrà stabilita l'ora e il giorno nell'ordinanza di pubblicazione, nel caso di nuove domande mentre negli altri casi (rinnovi, variazioni, rinunce, archiviazioni, in presenza di opposizioni da parte di terzi ecc.) verrà concordato con il concessionario e comunicato anche a coloro che hanno presentato osservazioni e opposizioni.

Dell'esito del sopralluogo viene redatto specifico un verbale.

11. Per quanto concerne i corsi d'acqua situati al confine con le altre Province o con la Regione Emilia Romagna il rilascio della concessione sarà subordinato al nulla osta dei suddetti Enti per i prelievi d'acqua, mentre per gli interventi in alveo le modalità del rilascio delle singole pratiche saranno concordate con gli Enti medesimi.

12. L'autorizzazione al taglio di piante in alveo, rilasciata ai sensi del R.D. n°523/1904, si intende comprensiva anche di quanto necessario ai sensi della vigente legge forestale (L.R. n° 39/2000).

13. Per ogni intervento idraulico ritenuto indifferibile ed urgente ed il cui ritardato intervento può creare problemi sia alla pubblica che privata incolumità l'autorizzazione rilasciata dall'autorità idraulica provinciale è comprensiva di tutte le eventuali autorizzazioni provinciali necessarie.

CAPO II

CANONI

Articolo 3

Importi

1. Gli importi dei canoni demaniali sono fissati con deliberazione della Giunta Provinciale ed avranno efficacia dall'esercizio finanziario successivo all'anno di tale atto. Nella determinazione degli stessi sarà, pure, tenuto conto dell'adeguamento ISTAT valutato in base all'indice medio annuale della variazione intercorsa nell'anno precedente. Il canone è anche comprensivo di tutte le eventuali addizionali.

Articolo 4

Cauzione e spese di istruttoria

1. I titolari della concessione sono tenuti, per tutte le tipologie di opere di presa che siano fisse ed interessanti l'area demaniale, a versare un deposito cauzionale pari a due annualità del canone, a garanzia degli obblighi derivanti dalla medesima, nelle modalità previste dal Regolamento Generale Depositi Cauzionali di questo ente.

2. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti e sono stabilite con deliberazione della Giunta Provinciale. A tal fine, i prelievi d'acqua superficiale e sotterranea (ex R.D. 1775/1933) saranno suddivisi in attingimenti annuali, pozzi domestici, concessioni e rinnovi, varianti, volturazioni. Le spese di istruttoria inerenti i pozzi domestici saranno uguali a quelle degli attingimenti annuali. Per le pratiche inerenti le autorizzazioni idrauliche (ex R.D. 523/1904), compreso il rilascio di eventuale conseguente concessione, le spese d'istruttoria sono stabilite in misura unica.

Articolo 5

Criteria per la determinazione dei canoni per le derivazioni e attingimenti

1. Ogni utilizzo di acqua pubblica, ad esclusione dell'uso domestico delle acque sotterranee, è sottoposto al pagamento di un **canone annuo** secondo le norme di seguito evidenziate.

2. Il provvedimento di concessione può prevedere più di un punto di prelievo.

3. Il pagamento del canone decorre dalla data dell'atto di concessione o dalla data dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore, oppure dall'utilizzo effettivo dell'area demaniale.

4. L'unità di misura per la definizione del canone è il litro/secondo (lt./sec.) medio annuo, ad esclusione del caso in cui si abbia produzione di energia elettrica o forza motrice per cui l'unità di misura è il chilowatt (KW) riferito alla potenza nominale media riferita al periodo annuo autorizzato alla derivazione.

5. Nei canoni di derivazione sono compresi anche quelli dovuti per l'eventuale occupazione dell'area demaniale, ai sensi del R.D. 523/1904, con una sola opera di presa e di restituzione, ad esclusione di occupazioni di aree demaniale da parte della tubazione di trasporto dell'acqua derivata. Ogni ulteriore opera di presa o restituzione sarà assoggettata al pagamento del canone minimo ricognitorio.

6. Per quanto riguarda gli usi viene prevista la seguente distinzione:

- a) uso potabile: per acquedotti pubblici e privati. Per gli acquedotti pubblici il soggetto gestore degli stessi ha la possibilità di attingere in esenzione dal canone annuo, purché ogni captazione sia dotata di uno specifico contatore di portata ed il gestore stesso sottoscriva specifica convenzione a progettare ed effettuare lavori, per un importo pari all'80% del canone annuo dovuto, sui corsi d'acqua e/o loro opere di difesa e regimazione; gli interventi suddetti dovranno essere contenuti in un programma di lavori approvato preventivamente dalla Giunta Provinciale. L'utilizzo dell'acqua per acquedotti privati in zone non servite dal pubblico acquedotto non è soggetto al pagamento del canone;
- b) uso agricolo: ogni tipo di attività agricola e vivaistica, serre di produzione e vendita, al di fuori dei casi previsti nell'uso domestico. Può essere applicato un canone scontato del 50%, ad esclusione del minimo, se viene installato un contatore di portata, che rilevi l'acqua prelevata, ed il richiedente si impegni a comunicare annualmente all'Amministrazione Provinciale il prelievo effettuato nell'anno precedente;
- c) uso energetico: produzione di energia elettrica o di forza motrice;
- d) uso dell'acqua per produzione di beni e servizi: direttamente connesso con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio, ad esclusione dei casi esplicitamente evidenziati negli altri punti. Può essere applicato un canone scontato del 50%, ad esclusione del minimo, se viene installato un contatore di portata ed il richiedente si impegni a comunicare annualmente all'Amministrazione Provinciale il prelievo effettuato nell'anno precedente ed, inoltre, ricorrano i seguenti casi od uno di essi:
 - d1) si effettua il risparmio nell'utilizzo attraverso il ciclo chiuso ed il riciclo, con restituzione al corpo idrico;

d2) l'attività è in possesso del certificato ISO 14000 od EMAS;

Nei casi di seguito specificati, non cumulabili fra loro e/o con altri, possono essere ottenute le facilitazioni economiche evidenziate, a seguito di specifica richiesta dell'interessato purché lo stesso installi un idoneo contatore di portata, sigillabile dalla Provincia o da suo delegato, ed autocertifichi il quantitativo annuo massimo necessario al fabbisogno della propria attività impegnandosi a comunicare annualmente all'Amministrazione Provinciale il prelievo di acqua effettuato nell'anno precedente:

- per prelievi annui fino a 100 mc. viene applicato il canone previsto per l'uso vario;
- per prelievi annui da a 101 mc. e fino a 250 mc. viene applicato il canone previsto per l'uso per produzione di beni e servizi ridotto del 50%;
- se l'attività viene svolta in una zona non servita da acquedotto pubblico, viene applicato il canone previsto per l'uso di produzione di beni e servizi ridotto del 30%.

- e) uso collettivo: fontane e lavatoi pubblici per le utenze pubbliche o private, accessibili liberamente ed utilizzabili gratuitamente da chiunque. Può essere concessa l'esenzione dal pagamento del canone, a seguito di specifica richiesta, altrimenti il canone dovuto sarà assimilato all'uso potabile;
- f) uso domestico: uso igienico e potabile, innaffiamento di orti e giardini, abbeveraggio del bestiame purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro. In questo caso per l'acqua prelevata da pozzi e/o sorgenti è gratuito, altrimenti rientra in altra tipologia d'uso, secondo l'assimilabilità. Nelle zone non servite dal pubblico acquedotto, l'utilizzo dell'acqua per uso domestico derivata da corpo idrico superficiale non è soggetto al pagamento del canone;
Se l'utilizzo domestico viene effettuato insieme ad altre tipologie d'uso, il canone demaniale sarà uguale a quello dell'importo maggiore;
- g) uso per servizi di pubblica utilità e didattico: lavaggio strade e superfici impermeabili pubbliche, spurgo di fognatura, irrigazione di aree verdi pubbliche, costituzione di scorte antincendio ed opifici quali mulini, frantoi, ferriere adibiti esclusivamente a dimostrazioni pratiche ed a visite gratuite. In questo caso può essere concessa l'esenzione dal pagamento del canone, a seguito di specifica richiesta, altrimenti viene applicato il canone previsto nell'uso vario;
- h) uso per piscicoltura e pesca sportiva: allevamento della fauna ittica e/o esercizio dell'attività della pesca ; in questo caso deve essere prevista la completa restituzione dell'acqua prelevata;
- i) uso vario : tutti gli altri usi, a differenza dei precedenti; l'innervamento artificiale; ornamentale; costituzione di chiaro da caccia; igienico e assimilati;

piscicolo; zootecnico; artigianale o commerciale, quali parrucchieri, ristoranti, bar e quanto non rientra espressamente nei precedenti punti.

7. Per gli usi elencati al comma 6, lettere a), b), d), e), g) in parte, h), i) il canone ha come unità di misura il litro al secondo. Per quelli della lettera c) e parte della lettera g) il canone è riferito al KW di potenza media prodotta, riferita al periodo annuo concesso. Per tutti gli usi non gratuiti, viene fissato, pure, un canone minimo annuo.

Articolo 6

Criteria per la determinazione dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree

1. Sono soggette ad un canone annuo concessorio, in seguito definito canone, le occupazioni di qualsiasi natura di aree appartenenti al Demanio Idrico.

2. Sono parimenti soggette al suddetto canone le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti a servizi pubblici o privati.

3. Il canone è dovuto dall' utilizzatore dell'area o dal titolare della concessione, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione idraulica, oppure dalla data di effettivo utilizzo, per un numero massimo d'annualità previsti dalla legge, qualora l'utilizzo stesso sia antecedente all'autorizzazione, come nel caso di regolarizzazioni e di accertamenti di opere eseguite senza titolo autorizzativo. In caso di cessione dei beni, il titolare della concessione o della autorizzazione è tenuto al pagamento del canone fino alla avvenuta presentazione di specifica domanda di volturazione dell'atto provinciale al nuovo utilizzatore. L'obbligo del pagamento permane inoltre fino alla completa rimozione delle opere per le quali il canone è dovuto.

4. In ossequio alla vigente specifica legislazione viene determinato un canone annuo minimo, o canone ricognitorio, che corrisponde al riconoscimento del titolo in forza del quale viene concesso uno speciale uso del demanio, applicabile ai vari casi di seguito evidenziati.

Articolo 7

Canoni per l'occupazione di aree

1. La determinazione dei canoni per l'occupazione delle aree appartenenti al Demanio Idrico, è effettuata in base ai criteri di appartenenza alle tipologie evidenziate nei successivi commi.

2. Tipologie delle occupazioni di aree appartenenti al demanio idrico:

a) attraversamenti aerei di cavi senza infissione di pali

a1) con elettrodotti, a corpo, per ogni attraversamento:

fino a 1.000 V
da 1.001 V a 30.000 V
oltre 30.000 V

a2) altri attraversamenti aerei di cavi diversi dai precedenti e non specificatamente regolamentati nelle successive lettere, per ogni attraversamento:

fino a ml 5
oltre ml 5 fino a 15 ml
oltre ml 15 fino a 100 ml
oltre 100 ml

Per i suddetti canoni non si applica il canone minimo ricognitorio.

b) sostegni per attraversamenti aerei di cavi su aree appartenenti al demanio idrico, all'importo della lettera a) del presente comma, si aggiunge un importo differenziato:

b1) per ogni sostegno (diverso dalla tipologia seguente)
b2) per ogni traliccio in ferro

c) linee e condotte di qualsiasi tipo (elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature ecc.) che si sviluppano all'interno del bene demaniale per la sua lunghezza, invece di quanto stabilito alle lettere a) e g):

c1) fino a 100 ml di sviluppo si applica il canone minimo ricognitorio;
c2) da 100 ml fino a 200 ml si applica un canone pari al doppio del canone minimo ricognitorio;
c3) oltre 200 ml si applica un canone pari al triplo del canone minimo ricognitorio.

d) attraversamenti sotterranei, ad esclusione di quelli utilizzati con condotte per il trasporto dell'acqua per la produzione di energia idroelettrica, si adottano i seguenti criteri riferiti al metro lineare:

fino a ml 5
oltre ml 5 fino a ml 15
oltre ml 15

Nel caso di utilizzo sotterraneo dell'area demaniale con la condotta di trasporto dell'acqua per la produzione di energia idroelettrica si applicano i seguenti criteri:

- fino ad una lunghezza pari alla larghezza massima dell'area demaniale percorsa
- per lunghezze fino ad 1 Km.
- per lunghezze fino a 2 Km.
- per lunghezze oltre 2 Km.

e) ove ricorrono attraversamenti di tipo particolare, il cui canone non è determinabile in base alle tipologie di cui sopra, la misura dello stesso si determina od in analogia ad i canoni di tali tipologie o con i normali criteri dell'estimo, avuto riguardo alle leggi in materia.

f) accessi, ponticelli, anche pedonali, e tombature.

f1) residenziale

fino a ml 4 di fronte e per tutte la profondità il canone annuo corrisponde al minimo ricognitorio.

La parte eccedente si calcola aggiungendo al minimo ricognitorio un ulteriore importo per ogni mq;

f2) attività produttive, agricole e miste (sia fra queste che fra queste ed i residenziali):

fino a ml 6 di fronte e per tutta la profondità il canone annuo corrisponde al canone minimo ricognitorio.

La parte eccedente si calcola aggiungendo al minimo ricognitorio un ulteriore importo per ogni mq;

f3) alle tombature realizzate per la pubblica viabilità, che si sviluppano sul bene demaniale per la sua lunghezza, si applica un canone pari al 50% del canone minimo ricognitorio ogni 100 metri o frazione di essi. Nel territorio inserito nel perimetro della Comunità Montana Appennino Pistoiese od in quello posto ad una quota superiore a 250 metri s.l.m. l'importo del canone è ulteriormente ridotto del 50%.

f4) per l'accesso a case di civile abitazione su fondo intercluso, a seguito di specifica e documentata richiesta dell'interessato, sarà applicata una riduzione del 50% al canone calcolato come al precedente punto 1).

g) attraversamenti con tubazioni e condotte varie (quali acquedotti, fognature, gasdotti, illuminazione pubblica ecc.), anche se sorretti da altra struttura, il canone annuo corrisponde al canone minimo ricognitorio.

h) ponti e viadotti

h1) privati: il canone annuo corrisponde al canone minimo ricognitorio;

h2) pubblici: il canone annuo corrisponde al 50% del canone minimo ricognitorio.

Nel territorio inserito nel perimetro della Comunità Montana Appennino Pistoiese od in quello posto ad una quota superiore a 250 metri s.l.m. l'importo del canone è pari al 25% del canone ricognitorio.

i) tubazioni, od altri manufatti, convoglianti scarichi di acqua, il canone annuo corrisponde al canone minimo ricognitorio, ad esclusione dei seguenti casi per i quali non viene applicato alcun canone:

- i1) scarichi di sole acque piovane provenienti dalla pubblica e privata viabilità (ad esclusione dei piazzali a servizio di attività artigianali e/o produttive);
- i2) scarichi di sole acque piovane e/o di sole acque reflue, trattate a norma di legge, provenienti da civili abitazioni poste al di fuori dei centri abitati e non servite da pubblica fognatura;
- i3) scarichi di sole acque piovane provenienti da insediamenti di attività artigianali e/o produttive poste al di fuori dei centri abitati e non servite da pubblica fognatura.
- i4) scarichi di fosse campestri anche se intubate.

l) tagli in genere:

qualora se ne dimostri la necessità ai fini idraulici, il taglio di vegetazione e di piante sarà contenuto nel rispetto della morfologia dell'alveo e dell'ambiente applicando alle seguenti tipologie il relativo canone:

- l1) canne, erba e vegetazione infestante nociva al regolare deflusso delle acque: non si applica alcun canone e le spese di istruttoria non sono dovute;
- l2) piante: il canone, per taglio di piante effettuato dai privati, sarà determinato caso per caso in base al valore del macchiatico e del costo dell'intervento. Se dal conteggio del canone deriva un importo inferiore a quello relativo al canone minimo ricognitorio si applica quest'ultimo. Per i casi derivanti da imposizioni o di rilevante presenza di vegetazione infestante tale da rendere difficoltoso ogni conteggio del valore del macchiatico non si applica alcun canone e le spese di istruttoria non sono dovute.
- l3) per tutte le tipologie di taglio effettuate dai Comuni, dalla Comunità Montana o dai Consorzi di Bonifica non si applica alcun canone e le spese di istruttoria non sono dovute.

m) materiale inerte: l'autorizzazione all'estrazione dagli alvei e dalle aree golenali di materiale inerte sarà concessa nel pieno rispetto delle normative dell'Autorità di Bacino interessata e solo ed esclusivamente ai fini della mitigazione idraulica in funzione delle caratteristiche del corso d'acqua e nel pieno rispetto dell'ambiente. Il canone per l'estrazione del materiale litoide sarà determinato caso per caso in base al valore del materiale prelevato, in riferimento ai prezziari ufficiali, ed al costo dell'intervento sia esso riferito alla sola escavazione che alla realizzazione

di opere necessarie alla mitigazione del rischio idraulico relativamente al tratto di corso d'acqua interessato od allo stesso insieme ad altri.

n) utilizzazioni di aree demaniali mediante costruzioni:

facendo presente che la determinazione del valore della parte dell'immobile che occupa l'area demaniale sarà eseguita facendo riferimento ai normali criteri dell'estimo avuto riguardo alle leggi in materia, si hanno i seguenti canoni:

n1) costruzioni residenziali e loro annessi, agricole e loro annessi:

canone annuo pari ad una percentuale del valore della parte dell'immobile che occupa l'area demaniale; per costruzioni residenziali e loro annessi, esistenti all'entrata in vigore della L.R. n°91/98, ed adibiti ad abitazione principale il canone è ridotto, a seguito di specifica richiesta dell'interessato, delle seguenti percentuali:

- da € 500,00 a € 1.000,00 del 20%;
- da € 1.001,00 a € 1.500,00 del 30%;
- da € 1.501,00 a € 2.000,00 del 40%;
- da € 2.001,00 a € 2.500,00 del 50%;
- per importi superiori a 2.500,00 del 60%;

n2) altre tipologie di costruzioni:

canone annuo pari ad una percentuale del valore della parte dell'immobile che occupa l'area demaniale;

o) piste da sci e impianti di risalita, piste di esbosco e guadi senza esecuzione di opere: per ogni singolo attraversamento il canone annuo corrisponde al 50% del canone minimo ricognitorio.

p) per gli impianti sportivi di proprietà pubblica il canone annuo corrisponde al 50% del canone minimo ricognitorio .

q) per le strutture mobili, quali ponteggi e simili, da installare transitoriamente in area demaniale, al fine di effettuare interventi di manutenzione, il canone annuo corrisponde a quello ricognitorio. Anche se siamo in presenza di occupazione dell'area demaniale inferiore all'anno il canone minimo dovuto è, sempre, quello ricognitorio, ad esclusione delle occupazioni di durata uguale od inferiore ai trenta giorni, per le quali il canone applicato corrisponde al 50% del canone minimo ricognitorio. Sono esentati dal pagamento gli Enti Pubblici, la Comunità Montana ed i Consorzi di Bonifica.

r) per opifici quali mulini, frantoi, ferriere, ecc., realizzati dopo l'entrata in vigore del R.D. n°523/1904, adibiti esclusivamente a scopi didattici, dimostrazioni pratiche ed a visite

gratuite, il canone annuo corrisponde al canone minimo ricognitorio mentre per gli altri è nullo.

- s) per le tipologie di occupazione non indicate nei punti precedenti ed ove ricorrano situazioni di tipo particolare, la determinazione dei canoni sarà eseguita in analogia a quelle già evidenziate oppure con i normali criteri dell'estimo avuto riguardo alle leggi in materia ed alla zona interessata.
- t) Per quanto attiene ai muri di sponda, gli stessi possono essere esentati dal pagamento del canone purché realizzati al solo fine della difesa idraulica. L'esenzione suddetta dovrà essere richiesta dall'interessato e decorrerà dall'anno seguente a quello della richiesta.

3. Se dal conteggio del canone, calcolato in base ai criteri sopra evidenziati, deriva un importo inferiore a quello relativo al canone minimo ricognitorio, ad eccezione dei casi espressamente evidenziati nei quali non viene previsto alcun pagamento o viene stabilito un importo pari a quota parte del canone ricognitorio stesso, si applica quest'ultimo.

Articolo 8

Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni può essere stabilita fino ad un massimo di 30 anni, rinnovabile a seguito di specifica richiesta da parte del soggetto concessionato.

2. La domanda per un eventuale rinnovo, ex R.D. n°1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà essere presentata di regola 1 (uno) anno prima della scadenza della concessione. In tal caso, la concessione si intende automaticamente rinnovata fino alla data del rilascio della nuova concessione o alla emissione del provvedimento di diniego.

3. Per le occupazioni temporanee il canone è stabilito in proporzione al periodo di occupazione.

Articolo 9

Opere in assenza di autorizzazione

1. Nel caso in cui venga rilevata l'esistenza di un'opera che senza averne titolo beneficia delle superfici, delle aree sovrastanti e sottostanti di proprietà del demanio idrico e, quindi, realizzata senza la prescritta autorizzazione ex R.D. 523/1904, fatte salve altre determinazioni, il soggetto proprietario di tale opera dovrà pagare un'indennità di occupazione pari al canone dovuto per l'intero anno relativo a quello dell'accertamento più le indennità pregresse, pari a

dieci annualità od all'effettivo documentato utilizzo se inferiore a dieci anni, e contestualmente a presentare domanda di regolarizzazione idraulica.

2. Trascorsi trenta giorni dall'invito di cui sopra senza l'effettuazione del pagamento comunicato verrà emesso specifico provvedimento ai sensi delle norme del Regolamento Generale delle Entrate laddove sono disciplinate le riscossioni coattive.

3. Qualora l'opera abusiva non possa essere regolarizzata oppure il soggetto interessato non presenti la richiesta di regolarizzazione entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, o non abbia provveduto al pagamento dell'indennità di occupazione richiesta, si dovrà procedere secondo le determinazioni dell'Amministrazione Provinciale, non ultima la demolizione dell'opera stessa ed il ripristino dello stato dei luoghi.

4. I ponti stradali di pubblica proprietà sprovvisti di regolare autorizzazione idraulica possono essere regolarizzati secondo le seguenti distinzioni e metodologie:

- a) manufatti realizzati antecedentemente al 25.07.1904:
non sono assoggettati ad atto autorizzativo;
- b) manufatti realizzati successivamente al 25.07.1904 ed antecedentemente all'entrata in vigore della L. n. 765 del 17 agosto 1967:
sono autorizzabili senza la presentazione di specifici calcoli idraulici purché venga presentata una dichiarazione del tecnico dell'Ente che attesti l'anno di costruzione del manufatto, o, in caso di mancanza di documentazione, perlomeno l'antecedenza della costruzione al 1967;
- c) manufatti realizzati successivamente all'entrata in vigore della L. n. 765 del 17 agosto 1967 ed antecedentemente all'entrata in vigore della L. n. 47 del 28 febbraio 1985:
sono autorizzabili senza la presentazione di specifici calcoli idraulici purché venga presentata una dichiarazione del tecnico dell'Ente che attesti l'anno di costruzione del manufatto, o, in caso di mancanza di documentazione, perlomeno l'antecedenza della costruzione al 1985, e che dichiari che la costruzione in argomento, in base a conoscenza dirette od indirette, ad esclusione di casi eccezionali documentati, non ha mai causato problematiche di ordine idraulico e/o di pericolosità per la pubblica e privata incolumità e proprietà;
- d) manufatti realizzati successivamente all'entrata in vigore della L. n. 47 del 28 febbraio 1985:
sono autorizzabili mediante la presentazione della vigente documentazione canonica richiesta dall'Amministrazione Provinciale per tale tipologia di opera idraulica.

5. Nel caso in cui venga rilevato un intervento od un'opera, così come descritti al precedente art.2, comma 4 lettera b), che sono stati realizzati ad una distanza inferiore ai 4 metri od ai 10 metri, a seconda della tipologia, dal piede dell'argine o del ciglio di sponda di un corso d'acqua, senza la prescritta autorizzazione , quindi in contrasto con il R.D. 523/1904, fatte salve altre determinazioni, il soggetto trasgressore, pubblico o privato, sarà invitato alla regolarizzazione di quanto effettuato, se dovuta e possibile, altrimenti lo stesso sarà obbligato alla demolizione dell'abuso ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 10

Rilascio, rinnovo e volturazione delle concessioni ex R.D. 523/1904

1. In caso di richiesta di rilascio o di rinnovo alla scadenza della concessione, alla apertura del procedimento dovranno essere avvisati, con specifica comunicazione, tanto il precedente intestatario, se trattasi di rinnovo, quanto i soggetti individuabili (pubblici o privati) che potrebbero avere interesse all'ottenimento della concessione.

2. Contestualmente dovrà essere richiesta la presentazione di eventuali domande di concessione, assegnando un termine per la presentazione delle medesime, nella quale sia evidenziata la motivazione per l'ottenimento della concessione in argomento.

3. Fra più richiedenti il rilascio od il rinnovo della stessa concessione, gli elementi di priorità che l'Amministrazione Provinciale adotta per la scelta del soggetto, in ordine decrescente, sono:

- sussistenza di interessi di pubblica utilità;
- precedente titolarità;
- necessità per l'accesso alla proprietà;
- necessità per l'esercizio di attività produttiva;
- altre motivazioni adeguatamente valide.

4. I soggetti interessati, dovranno essere avvisati dei loro diritti di intervento nel procedimento e di presentazione di eventuali memorie.

5. Dall'esito dell'istruttoria verrà data espressa motivata comunicazione a ciascun soggetto interessato.

6. Sono esclusi dalla suddetta procedura di rinnovo i precedenti titolari che non abbiano rispettato le prescrizioni di legge, quelle contenute nelle autorizzazioni, concessioni e disciplinari, nonché eventuali ed ulteriori indicazioni di quest'Amministrazione.

7. Sono altresì esclusi coloro i quali non sono in regola con il pagamento dei canoni demaniali, a meno che non provvedano a tale regolarizzazione contestualmente alla presentazione della richiesta di rinnovo.

8. I titolari intestatari di concessioni od autorizzazione rispondono degli obblighi previsti dal presente regolamento fino a avvenuta volturazione. Condizione essenziale alla volturazione è il pagamento dei canoni demaniali pregressi.

9. E' vietato ogni trasferimento di concessione od autorizzazione a terzi senza il preventivo atto provinciale pena l'immediata decadenza della concessione stessa e l'eventuale contestuale ripristino dei luoghi.

Articolo 11

Domande di Concessione concorrenti

1. Per domanda concorrente ai sensi della vigente normativa si intende la domanda di concessione che, pervenuta entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso relativo ad altra domanda, sia individuata come tecnicamente incompatibile con la prima e non possa quindi essere rilasciata contestualmente.

2. La Pubblicazione delle domande dovrà avvenire contemporaneamente alla richiesta di parere inoltrata alla competente Autorità di Bacino ed all'invio dell'istanza all'Albo Pretorio della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati. A seguito della ricezione di una o più domande concorrenti, l'ufficio preposto provvederà allo scadere del termine di cui al comma precedente ad inviare all'Autorità di Bacino competente copia delle domande concorrenti, prevedendone contestualmente la pubblicazione sul BURT.

3. Il contenuto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dovrà contenere i seguenti elementi:

- dati identificativi del soggetto richiedente;
- portata annua massima e media di acqua richiesta, espressa in moduli o litri/secondo, e volume annuo di prelievo, allorché coerente con la destinazione d'uso;
- luogo di presa;
- luogo di restituzione;
- tipologia di uso della risorsa idrica;
- nominativo del responsabile del procedimento;
- termini e modalità per la presentazione all'ufficio istruttore, di osservazioni, opposizioni o reclami;
- ufficio del Servizio presso il quale sono depositate, ai fini della visione, copie dell'istanza di concessione e degli elaborati tecnici allegati;

- l'invito a coloro che vi abbiano interesse a presentare alla Provincia per iscritto eventuali osservazioni/ opposizioni/reclami, entro un termine specificatamente indicato.

Il contenuto della pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati dovrà contenere gli stessi elementi ma potrà essere integrato da:

- avviso del giorno, ora e luogo del sopralluogo;
- l'indicazione della durata della Pubblicazione;

Nel caso che il sopralluogo venga previsto all'inizio del procedimento, nell'ordinanza di pubblicazione ne verrà stabilita l'ora e il giorno. Negli altri casi, il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione scritta della data fissata al richiedente la concessione ed a coloro che hanno presentato osservazioni e opposizioni. La comunicazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima di tale data.

4. L'accesso per la consultazione degli allegati progettuali sarà differito fino allo scadere del termine di cui al punto 1 ed avverrà, per i privati cittadini non ricompresi all'interno di associazioni operanti in materia di tutela ambientale a seguito di dimostrazione dell'esistenza di un interesse legittimo all'accesso, coerentemente con quanto previsto dalla normativa di settore. I termini per la presentazione di osservazioni/opposizioni in forma scritta – che potranno pervenire anche nel periodo della pubblicazione dell'avviso- da parte di portatori di interessi pubblici o privati ovvero di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, sono individuati in 20 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ed al BURT .

5. Tra più domande concorrenti è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

a) soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;

b) migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso.

c) caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;

d) quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata

e) maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

In caso di più domande concorrenti per usi industriali è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit .

A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione.

In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione.

Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse

pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione; a questo proposito e con riferimento all'uso energetico, in assenza di altri criteri rilevanti, verrà preferita la domanda che preveda una più efficiente utilizzazione della risorsa a parità di acqua derivata ovvero, in seconda istanza, una maggiore produzione di energia;

Articolo 12

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone le concessioni di aree demaniali e gli interventi di enti pubblici e di privati dai quali il richiedente non tragga profitto e che prevedano una attività che rappresenti un vantaggio dal punto di vista della sicurezza idraulica e vengano effettuati nel pieno rispetto delle caratteristiche del corso d'acqua e dell'ambiente.

2. E' esente dal pagamento da ogni tipologia di canone demaniale l'Amministrazione Provinciale.

3. Le opere d'arte necessarie alla sola ed esclusiva manutenzione dei corsi d'acqua sono esenti dal pagamento dei canoni demaniali.

Articolo 13

Canoni dovuti da Enti Pubblici

1. L'Ente pubblico potrà utilizzare il bene demaniale senza il pagamento del canone annuo all'Amministrazione Provinciale, purché sottoscriva specifica convenzione a progettare ed effettuare lavori, per un importo pari all'80% di tale canone, per il periodo di utilizzo, sui corsi d'acqua e/o loro opere di difesa e regimazione; gli interventi suddetti dovranno essere contenuti in un programma di lavori approvato preventivamente dall'Amministrazione Provinciale.

Articolo 14

Riscossione dei canoni

1. Il canone minimo non è frazionabile. Il titolare dovrà consegnare al Servizio Provinciale che gestisce il Demanio Idrico la ricevuta del versamento al momento del ritiro dell'atto concessorio.

2. I canoni sono riscossi a mezzo di apposito conto corrente postale o bancario o mediante bonifico bancario; nel caso in cui tale riscossione avvenga per il tramite di un concessionario le modalità saranno stabilite, oltre che dal presente regolamento, anche dal relativo Capitolato di Affidamento.

3. Il versamento degli importi, arrotondati, per difetto, all'Euro inferiore, dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

a) anticipatamente e per l'importo relativo ai mesi utilizzabili nell'anno (arrotondati in difetto se frazionati);

b) in unica soluzione e, di norma, entro il 28 febbraio, salvo altro termine disposto da specifica deliberazione della Giunta Provinciale, per gli anni successivi a quello del rilascio della concessione o in caso di accertamento d'ufficio;

c) per le somme dovute è possibile effettuare il pagamento rateale a seguito di istanza di parte e secondo i seguenti criteri:

c1) canoni arretrati: - importo minimo da rateizzare € 250,00;
- n° 4 rate annue per n° 4 anni.

Sugli importi rateizzati sarà calcolato l'interesse legale nella misura relativa all'anno in cui viene disposta la rateizzazione.

C2) canoni annuali :- importo minimo da rateizzare quello superiore al canone minimo ricognitorio;
- n° 3 rate annue per il singolo anno senza interessi;

alle seguenti scadenze: 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre. L'eventuale istanza di rateazione dovrà essere presentata dall'utente entro il termine previsto per il pagamento del canone annuale, di cui al presente articolo, punto n. 3), lett. b);

Sugli importi rateizzati relativi al canone annuo non saranno calcolati gli interessi legali.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio e comporterà sempre l'aggravio degli interessi.

CAPO III
DEFLUSSO MINIMO VITALE

Articolo 15

Deflusso Minimo Vitale

1. Al fine di assicurare il minimo deflusso necessario alla vita animale e vegetale, nonché allo scopo di garantire gli equilibri dei sistemi interessati e di assicurare il raggiungimento od il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, le derivazioni di acque da corpi idrici superficiali sono soggette al rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV) calcolato secondo i parametri delle Autorità di Bacino in cui ricade il corpo idrico interessato.

CAPO IV
USO ENERGETICO

Articolo 16

Derivazioni in serie

1. Lungo un corso d'acqua, una nuova domanda per uso energetico non può essere ammessa in istruttoria se non garantisce, sia a monte dell'opera di presa che a valle della restituzione, un tratto di alveo libero pari almeno alla lunghezza del tratto sotteso (distanza fra presa e restituzione) dalla concessione esistente o, se maggiore, pari alla lunghezza del tratto che sarà sotteso dalla derivazione oggetto della nuova domanda.

2. Il comma precedente dovrà essere applicato anche alle varianti di derivazione che comportino la modifica dell'estensione del tratto sotteso e che non garantiscano un tratto di alveo libero sia a monte dell'opera di presa che a valle della restituzione pari almeno alla lunghezza del tratto sotteso.

3. I commi 1 e 2 restano validi salvo prescrizioni più restrittive regolamentate dagli atti normativi delle Autorità di Bacino competenti.

Articolo 17

Funzionamento e Fermo impianti

1. Il concessionario non può far uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere della concessione o di ciascun periodo di essa, salvo che l'ufficio provinciale non abbia autorizzato, in via provvisoria ed a rischio del concessionario, l'esercizio delle opere ultimate.

2. Qualora, per imposizioni dell'Autorità competente o per disposizioni di concessione, non possa essere prodotta energia idroelettrica o forza motrice la derivazione d'acqua deve immediatamente cessare

Articolo 18

Canone

1. Nel caso in cui si abbia uso energetico l'unità di misura per la definizione del canone è il **chilowatt** (KW) riferito alla potenza nominale media inerente al periodo annuo autorizzato alla derivazione.

Articolo 19

Restituzione delle acque

1. acque di restituzione: acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché acque derivanti da sondaggi e perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, a condizione che siano:

- a. prelevate a seguito di concessioni e permessi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- b. restituite allo stesso corpo idrico di provenienza o a quello al quale sarebbero state naturalmente destinate;

2. La restituzione deve altresì essere realizzata e gestita in modo tale da non determinare:

- c. repentine variazioni della portata nel corpo idrico ricettore, nel caso di impianti dotati di dispositivi che consentono una regolazione giornaliera delle portate;
- d. fenomeni localizzati di erosione del fondo e delle sponde del corso d'acqua interessato.

CAPO V
CONTENZIOSO

Articolo 20

Mancato o insufficiente pagamento del canone annuale

1. In caso di mancato pagamento del canone dovuto, compreso gli eventuali arretrati, si rinvia alle norme del Regolamento Generale delle Entrate laddove sono disciplinate le riscossioni coattive.

CAPO VI

CONCESSIONI PREFERENZIALI E DI RICONOSCIMENTO, DENUNCIA POZZI ESISTENTI E CONCESSIONI IN SANATORIA

Articolo 21

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi a:
 - Domande di concessione preferenziale e di riconoscimento, ai sensi del D.P.R. 238/1999;
 - Denunce dei pozzi esistenti disciplinate dall'art. 10 del D.Lgs. 275/1993.

Articolo 22

Avvio del procedimento

1. La procedura sarà avviata con comunicazione di inizio del procedimento amministrativo richiedendo i canoni demaniali arretrati, se dovuti;
2. Le denunce dei pozzi valgono anche come richiesta di utilizzo dell'acqua,

Articolo 23

Acque sotterranee

1. L'utilizzo della risorsa idrica sotterranea (falde e/o sorgenti) per scopo domestico (irrigazione orto-giardino, usi dell'abitazione ed abbeveraggio bestiame da cortile) è gratuito; pertanto l'Amministrazione Provinciale non è tenuta ad emettere atti aggiuntivi, ma soltanto la presa d'atto o nulla osta relativo.

Articolo 24

Ordinanze cumulative

1. L'elenco delle domande e delle denunce confluisce in ordinanze con valore dichiarativo da pubblicarsi sul sito internet www.provincia.pistoia.it , all'albo Pretorio dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia e del Comune dove si trovano le opere;
2. Alle ordinanze suddette verrà data adeguata pubblicità attraverso mezzi idonei ad informare la cittadinanza.

Articolo 25

Accertamenti e Sopralluoghi

1. Gli accertamenti ed i sopralluoghi relativi alle domande non sono obbligatori ma saranno effettuati qualora il Responsabile del Procedimento Amministrativo lo ritenga utile in base a valutazioni inerenti il quantitativo e la tipologia della opere di presa e di eventuale restituzione, al fine di non pregiudicare il bilancio idrogeologico relativo al bacino;
2. In ogni caso le ordinanze di cui all'art.24 stabiliscono anche la data in cui verrà effettuato il sopralluogo.

Articolo 26

Concessioni Cumulative

1. Trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 24, se non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni, l'Amministrazione Provinciale provvede ad emettere, con determine dirigenziali, gli atti di concessione cumulativa, di norma per Comune interessato, contenenti l'elenco nominativo dei richiedenti, comprensivo del numero di pratica, dei dati anagrafici e fiscali, specificando il quantitativo di acqua prelevato e relativo canone demaniale, , tipo di coltura praticata, superficie coltivata specificando nel caso di uso agricolo della risorsa i vari tipi di coltivazione (vasetteria e pieno campo) e le relative superfici, tipo di irrigazione praticata (irrig. goccia a goccia, aerei ecc.) e dati tecnici dei pozzi se non già comunicati;
2. In ogni concessione saranno indicate le prescrizioni alle quali i singoli concessionari dovranno rigorosamente attenersi, pena la revoca della medesima;
3. L'Amministrazione Provinciale avrà cura di trasmettere i provvedimenti all' Autorità di Bacino, per gli adempimenti di competenza;
4. In caso di opposizioni il Responsabile del Procedimento effettuerà, ove necessario, il sopralluogo al fine di valutarne la pertinenza.

Articolo 27

Termini

1. Le concessioni sono rilasciate per un periodo di cinque anni rinnovabili automaticamente, con semplice avviso di conferma da parte del concessionario salvo disdetta scritta delle parti; l'Amministrazione Provinciale può non accordare il rinnovo dietro motivazione scritta.

2. Sia per il rilascio che per l'eventuale disdetta delle concessioni, l'Amministrazione Provinciale dovrà tener conto degli indirizzi contenuti nel Piano di Bacino, ovvero delle quantità di risorsa idrica disponibile, dell'uso e della restituzione dell'acqua utilizzata.

Articolo 28

Variazioni

1. Per le concessioni normate nel presente capo, in caso di variazioni nella titolarità della concessione è fatto obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Provinciale che provvederà a prenderne atto. Qualsiasi variazione delle caratteristiche delle opere di presa, modifiche degli immobili interessati, aggiustamenti del prelievo idrico dovrà essere regolarmente autorizzata ad eccezione di piccole modifiche valutate non sostanziali dall'Amministrazione concedente.

CAPO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 29

Termini per la conclusione del procedimento

1. In coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e dagli atti regolamentari della Amministrazione provinciale Il termine massimo previsto per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito :

- in 90 gg. dalla presentazione dell'istanza, per le autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee di cui di cui all'art 2 c 7 del presente regolamento, data la necessità di acquisire elementi istruttori di una notevole complessità coinvolgendo istituzioni esterne alla Amministrazione provinciale e nella previsione della necessità di effettuare sopralluoghi di accertamento nei casi specificati dal presente regolamento;
- in 90 gg. dalla presentazione della comunicazione di rinvenimento per le concessioni di cui all'art 2, c 8, lett. a) del presente regolamento;
- in 90 gg. dalla presentazione dell'istanza per le concessioni di cui all'art 2, c 8, lett. b) del presente regolamento;
- in 60 gg. dalla presentazione dell'istanza, per le autorizzazioni di cui all'art 2, c 4 del presente regolamento ;
- in 30 gg. dalla presentazione dell'istanza, per le autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee di cui di cui all'art 2 c 3 del presente regolamento;

2. I termini di cui al comma 1 si intendono sospesi per l'acquisizione dei pareri di cui si presenti necessità di acquisizione ovvero per il periodo relativo alla richiesta di integrazioni presentata al richiedente;

Articolo 30

Sanzioni amministrative

1. Nel caso di derivazione od utilizzazione di acqua pubblica in assenza di provvedimento amministrativo dell'Autorità competente, si applicano le disposizioni di cui agli Articoli 17 e 219 del R.D. n.1775/33.

2. E' fatto esplicito divieto di mettere in atto derivazioni o attingimenti in difformità dalle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo con particolare riferimento alle modalità di prelievo ed agli orari nei quali deve essere effettuato l'attingimento. Per la violazione di tali disposizioni e in generale per la violazione di quanto previsto nel presente Regolamento e non

specificatamente sanzionato da altro testo normativo, trova applicazione l'articolo 16 della Legge n. 3/2003 che prevede sanzioni da 25 a 500 Euro.

3. Per le situazioni di non rispetto delle prescrizioni impartite con l'atto di autorizzazione o concessione riscontrabili a seguito di periodi di particolare deficit idrico ovvero in zone sottoposte a specifica tutela ambientale l'importo da ingiungere tramite ordinanza non potrà essere inferiore alla metà del massimo.

Articolo 31

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno 01.01.2012.

2. Per tutti gli aspetti non specificati nel presente regolamento si rimanda alle leggi che disciplinano la materia mentre per quanto attiene alle modalità di richieste, procedure, tempi, si rimanda ai regolamenti specifici.